



**Camera di Commercio
Firenze**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Allegato D) al regolamento

Disciplinare per la tenuta dell'Elenco dei Mediatori

ART. 1 – Elenco dei Mediatori

Presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, organismo iscritto al n. 4 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni del Ministero della Giustizia, è tenuto un Elenco di Mediatori.

ART. 2 – Selezione mediatori

L'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori è subordinata al superamento di un'apposita selezione organizzata dalla Camera di Commercio di Firenze.

La selezione è approvata con atto dirigenziale ed attivata tramite un apposito avviso pubblicato sul sito camerale che deve prevedere, fra l'altro, il numero di posti disponibili, i requisiti di ammissione e le modalità di effettuazione della selezione stessa .

ART. 3– Requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che sono in possesso dei requisiti di qualificazione, specifica formazione e onorabilità previsti dalle norme in materia.

ART. 4 - Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco dei mediatori può essere presentata o fatta pervenire, anche in modalità telematica, alla Segreteria del Servizio di Conciliazione, presso la Camera di Commercio di Firenze.

La domanda deve necessariamente contenere¹:

- la dichiarazione della disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, unitamente all'impegno a non svolgerle per più di cinque organismi;
- un curriculum sintetico, con l'indicazione specifica dei requisiti di cui all'art. 2;
- l'attestazione dell'avvenuto superamento della selezione di cui all'art. 3;
- la dichiarazione di accettazione del Regolamento di Mediazione, i relativi allegati ed i compensi previsti;
- l'impegno a non rifiutarsi di svolgere l'attività di mediazione, se non per giustificato motivo.

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e/o di consumo, alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il possesso delle necessarie conoscenze.

L'iscrizione nell'Elenco è decisa dal Dirigente del settore. Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego viene data comunicazione all'interessato.

¹ Art. 6, comma 4 del dm 18 ottobre 2010, n. 180 - Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare azionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.



Camera di Commercio Firenze

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

ART. 5 – Formazione continua

I mediatori iscritti all'Elenco di cui all'art.1 hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione, curandone l'aggiornamento con le modalità previste dalle norme in materia.

I mediatori avvocati iscritti all'Elenco di cui all'art.1, oltre a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, sono tenuti allo svolgimento di 8 tirocini formativi nel biennio di aggiornamento. Non è considerato tirocinio la partecipazione ad una procedura di mediazione il cui esito risulti essere la mancata comparizione di una delle parti.

La frequenza di ulteriori e specifiche iniziative formative, anche promosse dalla Camera di Commercio di Firenze, sarà valutata ai fini dell'assegnazione delle procedure di mediazione nel rispetto di quanto previsto dall'allegato e) al presente regolamento.

ART. 6 – Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

- 1) la perdita di uno dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
 - non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
 - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- 2) il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5;
- 3) il rifiuto, immotivato o privo di giustificazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno, di svolgere la mediazione.

Prima di trasmettere al Ministero della Giustizia il/i nominativo/i da sottoporre a cancellazione, l'Organismo invierà al/ai mediatore/i interessato/i un preavviso di trasmissione per la cancellazione, indicante le motivazioni e l'assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni.

Di tale procedura sarà dato conto al Ministero al momento della trasmissione dei nominativi da cancellare.

ART. 7 – Revisione Elenco dei Mediatori

Periodicamente il Servizio di Conciliazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo alla cancellazione di coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare o da disposizioni di legge

ART. 8 - Rinvio alle norme di legge



**Camera di Commercio
Firenze**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge attualmente vigenti